

Mestre, 27 Luglio 2018
Prot.N.: 624\pt
Rif.: SG

Preg.mi Signori

Parlamentari Veneti
Loro Indirizzi

In rappresentanza di Confartigianato Imprese Veneto, unitamente ai colleghi Presidenti della Associazioni Provinciali del Veneto, trasmetto le proposte di modifica al "Decreto Dignità". All'azione di Confartigianato Nazionale, presso il Governo e le Commissioni Parlamentari, desideriamo aggiungere la nostra viva preoccupazione per il provvedimento, così come formulato.

Segna un passo indietro nelle politiche per il lavoro in quanto emergono pregiudizi verso le imprese e verso il lavoro vero.

Introduce nuovi costi ed ostacoli all'accesso al lavoro; agisce aumentando la rigidità in uscita anziché accelerare la riforma, in chiave regionale, delle politiche attive per il lavoro.


Tutto ciò rischia di produrre dissuasione per nuove assunzioni a termine, scelta cui le aziende saranno costrette per evitare il rischio di contenzioso a seguito della prima proroga. Introduce inoltre elementi di precarietà nella gestione aziendale.

Gli annunci in tema di possibile reinserimento dei voucher ripropongono, infine, discriminazioni tra settori che pensavamo superate.

Ci appelliamo a voi affinché le commissioni parlamentari e l'aula riconcilino il testo con l'esperienza di chi nel Veneto il lavoro lo fa e lo vive quotidianamente.

Alleghiamo, con l'occasione i testi degli emendamenti e relative motivazioni suggerite da Confartigianato.

Agostino Bonomo
Presidente



Camera dei Deputati

A.C. 924

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Emendamento

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Sostituire il comma 1, lett. a), n. 1) con il seguente:

“1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 1, lett. a), n. 3) con il seguente:

“3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione”;

b) sopprimere l’articolo 1, comma 1, lettera b).

Motivazione

L'emendamento è volto ad eliminare l'obbligo di indicare nei contratti a tempo determinato la causale, quale condizione di legittimità per il prolungamento del contratto stesso da 12 a 24 mesi. Con tale modifica, infatti, si mantiene ferma la durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato, come previsto dal decreto, ma viene eliminato il reinserimento dell'obbligo della causale.

Ciò in quanto la causale ha storicamente stimolato l'insorgenza di liti giudiziali, introducendo incertezza nei rapporti di lavoro e costi aggiuntivi per le imprese. Al contrario, l'eliminazione della causale ha consentito una marcata deflazione del contenzioso in materia.

Peraltro le causali individuate dal decreto rimandano non al precedente regime previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 ma al più rigido sistema della legge n. 230/1962, caratterizzato da un'elencazione e una tipizzazione delle stesse che ha dato spazio ad un'ampia discrezionalità da parte degli organi giudiziali.

Riproporre una tale rigidità significa, quindi, esporre nuovamente le imprese ad una situazione di incertezza e di perdita di produttività e competitività con il rischio, peraltro emergente anche dalla relazione tecnica che accompagna il decreto, di determinare una contrazione dell'occupazione piuttosto che incrementala.

Gli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3, e all'articolo 1, comma 1, lettera b) sono invece volti a coordinare il testo normativo in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo di indicare le causali, che non dovranno, quindi, essere specificate né in caso di proroga né in caso di rinnovo.

Testo coordinato

Art. 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.

~~1) il comma 1 è sostituito dal seguente:~~

~~«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:~~

~~a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;~~

~~b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;~~

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola « trentasei » è sostituita dalla seguente: «ventiquattro »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;

~~« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. »;~~

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

~~« 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. »;~~

2) al comma 1, la parola « trentasei », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « ventiquattro », la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « quattro » e la parola « sesta » è sostituita dalla seguente: « quinta »;

Camera dei Deputati

A.C. 924

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Emendamento

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Al comma 2 eliminare le seguenti parole:

“, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”.

Motivazione

La proposta è volta a limitare l'applicazione delle nuove disposizioni sui contratti di lavoro a tempo determinato, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso.

La finalità è quella di escludere dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le proroghe e i rinnovi dei contratti in corso.

Infatti, in aderenza al principio della certezza del diritto, ai contratti che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto devono continuare ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Diversamente, si produrrebbe il paradossale effetto che, per incrementare forme di occupazione "stabile", si risolverebbero - a causa dell'aggravio burocratico ed economico previsto per le imprese nei casi di proroghe ed i rinnovi - rapporti di lavoro già instaurati.

Testo coordinato

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ~~nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.~~

Camera dei Deputati

A.C. 924

""Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"

Emendamento

Articolo 3

Sopprimere l'articolo 3.

Motivazione

L'emendamento è volto a sopprimere l'articolo del 3 del decreto che prevede:

- a) al primo comma, un innalzamento del limite, minimo e massimo, dell'indennità risarcitoria dovuta in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, prevedendo che la stessa sia in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità;
- b) al secondo comma, l'applicazione di una maggiorazione dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all'1,4%, con la conseguenza che per ogni rinnovo di un contratto a tempo determinato il datore di lavoro sarà tenuto a versare un contributo pari all'1,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Si tratta, infatti, di due previsioni che rendono difficoltoso l'auspicato incremento dell'occupazione dal momento che penalizzano il lavoro sia a tempo determinato sia indeterminato.

Incrementare ulteriormente i costi del contratto a tempo determinato, significa penalizzarlo e ridurre opportunità di lavoro e competitività delle imprese, soprattutto se tale intervento non viene coniugato con un più ampio progetto di riduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato.

Peraltro l'aumento dell'indennità di licenziamento va in direzione diametralmente opposta a questa esigenza, attestando la massima indennità di licenziamento, pari a 36 mensilità, ad un livello più alto rispetto alla media UE.

Tale intervento incide negativamente, inoltre, sul regime previsto per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, per le quali la misura minima dell'indennità passerà da 2 a 3 mensilità, fermo restando il limite massimo di 6 mensilità.

Si determina quindi per queste imprese una situazione di maggior costo non solo rispetto a quanto finora previsto dal D.Lgs. n. 23/2015, ma anche rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 604/1966, che prevede un indennizzo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità.

Camera dei Deputati

A.C. 924

""Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"

Emendamento

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019."

Motivazione

L'art. 12 del D.L. n. 87 del 2018 abroga lo split payment unicamente in relazione ai compensi relativi ad attività professionali, creando una palese disparità di trattamento con il sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto rimane in vigore fino al 30 giugno 2020.

L'emendamento proposto è finalizzato ad abrogare completamente dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della fatturazione elettronica) la disciplina dello split payment.

Come è noto, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Europa, l'Italia ha portato il termine di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti IVA) dal 31 dicembre 2017 (sua scadenza naturale) al 30 giugno 2020.

Inoltre, dal 1° luglio 2017, è stato esteso in modo importante il suo ambito di applicazione. Da tale data, infatti, lo "split payment", oltre ad interessare le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più ampia definizione, si rende applicabile anche alle fatture emesse nei confronti, tra l'altro, dei seguenti soggetti:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al riguardo, si evidenziano le negative ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall'applicazione del meccanismo, emergenti, in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi, con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono.

Pertanto, considerando gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando alle imprese fornitrici della P.A., è fondamentale procedere alla sua abrogazione.

I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'emendamento in base alle relazioni tecniche che hanno introdotto l'istituto comporterebbe la necessita di copertura finanziaria quantificabile in 2.499,2 milioni di euro per il 2019 e 1.249,6 milioni di euro per il 2020.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, è presumibile un minore impatto finanziario non quantificabile.

Testo coordinato degli articoli 17-ter e 30, comma 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

~~**Art. 17-ter** Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società~~

~~1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.~~

~~1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:~~

~~0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;~~

~~0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;~~

~~a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;~~

~~b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);~~

~~c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);~~

~~d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.~~

~~1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della [direttiva 2006/112/CE](#).~~

~~1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.~~

~~1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.~~

Art. 30 Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza

[3] Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (euro: 2.582,28, n.d.r.), all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'[articolo 17](#), quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'[articolo 17-ter](#);

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8](#), [8-bis](#) e [9](#) per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'[articolo 17](#)

Testo coordinato dell'art. 1, co. 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

~~633. Nei confronti dei cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'[articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).~~

Camera dei Deputati

A.C. 924

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Emendamento

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole “, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.”

b) Sostituire il comma 2 con il seguente: “Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”.”

Motivazione

L'art. 12 del D.L. n. 87 del 2018 abroga lo split payment unicamente in relazione ai compensi relativi ad attività professionali creando una palese disparità di trattamento con il sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto rimane in vigore fino al 30 giugno 2020. L'emendamento proposto è finalizzato ad abrogare completamente, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto, la disciplina dello split payment.

Come è noto, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Europa, l'Italia ha portato il termine di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti IVA) dal 31 dicembre 2017 (sua scadenza naturale) al 30 giugno 2020.

Inoltre, dal 1° luglio 2017, è stato esteso in modo importante il suo ambito di applicazione. Da tale data, infatti, lo "split payment", oltre ad interessare le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più ampia definizione, si rende applicabile anche alle fatture emesse, tra l'altro, nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al riguardo, si evidenziano le negative ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall'applicazione del meccanismo, emergenti, in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi, con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono.

Pertanto, considerando gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando alle imprese fornitrici della P.A., è fondamentale procedere alla sua abrogazione.

I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria quantificabile in 1.249,6 milioni di euro per il 2018, 2.499,2 milioni di euro per il 2019 e 1.249,6 milioni di euro per il 2020, conseguentemente va modificato il comma 3.

Testo coordinato degli articoli 17-ter e 30, comma 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

~~Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società~~

~~1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.~~

~~1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:~~

~~0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;~~

~~0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;~~

~~a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;~~

~~b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);~~

~~c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);~~

~~d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.~~

~~1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della [direttiva 2006/112/CE](#).~~

~~1-quater. A richiesta dei cedenti e prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.~~

~~1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.~~

Art. 30 Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza

[3] Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (euro: 2.582,28, n.d.r.), all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'[articolo 17](#), quinto, sesto e settimo comma, ~~nonché a norma dell'articolo 17-ter;~~

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9](#) per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'[articolo 17](#)

Testo coordinato dell'art. 1, co. 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

~~633. Nei confronti dei cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'[articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).~~



Confartigianato
Imprese Veneto

ufficio comunicazione & studi
ANDREA SAVIANE
Via Torino, 99 . Mestre (Ve)
041 2902954 – 335 292101
a.saviane@confartigianato.veneto.it

Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto

Comunicato stampa

DECRETO DIGNITA'

Bonomo: la dignità è nel lavoro

Mestre 27 luglio 2018 – Il mondo dell'artigianato non ci sta.

Il Decreto Dignità è un attacco a chi ogni giorno si preoccupa di fare impresa creando lavoro a beneficio del proprio Paese e del territorio. Non è certo una misura di rilancio economico, che aiuti le imprese a intercettare gli spazi di ripresa e che vada nel segno di una stabilizzazione dell'occupazione.

Per questo Agostino Bonomo, presidente regionale del sistema Confartigianato, unitamente ai colleghi presidenti della Associazioni Provinciali, ha deciso di inviare una lettera ai Parlamentari veneti dove esprime una "viva preoccupazione per il provvedimento, così come formulato".

"Il Decreto - scrive Bonomo - segna un passo indietro nelle politiche per il lavoro in quanto emergono pregiudizi verso le imprese e verso il lavoro vero; introduce nuovi costi ed ostacoli all'accesso al lavoro; agisce aumentando la rigidità in uscita anziché accelerare la riforma, in chiave regionale, delle politiche attive. Tutto ciò rischia di produrre elementi di dissuasione per nuove assunzioni a termine, scelta cui le aziende saranno costrette per evitare il rischio di contenzioso a seguito della prima proroga. Introduce inoltre elementi di precarietà nella gestione aziendale".

"Gli annunci in tema di possibile reinserimento dei voucher - prosegue Bonomo - ripropongono infine discriminazioni tra settori che pensavamo superate".

Da qui l'appello del mondo dell'artigianato veneto affinché le "commissioni parlamentari e l'aula riconcilino il testo con l'esperienza di chi nel Veneto il lavoro lo fa e lo vive quotidianamente". Il Sistema Confartigianato quindi rimanda ai parlamentari veneti i testi degli emendamenti e le motivazioni così come già evidenziate a livello nazionale.

Nello specifico alcune modifiche inserite intendono superare gli elementi di rigidità contenuti nel decreto legge: abolire le causali per la proroga nei primi 12 mesi e per i rinnovi; mantenere la normativa in essere per i contratti a termine in corso; abolire l'innalzamento del limite minimo e massimo dell'indennità risarcitoria nel caso di illegittimità del licenziamento, riportandole alle misure presenti negli altri stati europei.

"Si rafforza – conclude Bonomo – il nesso tra l'insofferenza verso una normativa nazionale che continua con soluzione a taglia unica e la necessità che prosegua il processo di autonomia veneta, ora in una fase cruciale, come dichiarato dallo stesso Presidente Zaia".



Comunicato stampa

Alimentaristi artigiani e decreto dignità

Malinverni: “Nessuna speranza per le nostre imprese che sono nella terra di mezzo, né agricole né commerciali”.

Venezia 2 agosto 2018 – “Pasticceri, panificatori, lavorazione carni e caseari ma anche birrai e ristoratori e molto altro. Sono le imprese dell'alimentazione artigiana, quasi seimila in veneto luogo di lavoro per 25mila persone, che pur trasformando materie prime spesso dell'agricoltura e lavorando a stretto contatto con tutto quello che riguarda il turismo e la recettività della nostra magnifica regione, risultano le più penalizzate dal decreto dignità. Terra di mezzo senza tutela e speranza”. **La denuncia arriva da Christian Malinverni, presidente regionale della federazione alimentazione di Confartigianato che spiega:** “gli emendamenti presentati sui voucher nel corso dei lavori parlamentari ed accolti dal Governo, se non verranno corretti, rischiano di lasciar fuori un'ampia gamma di imprese come le nostre della alimentazione e della ristorazione che, pur operando nella trasformazione di prodotti agricoli, non possono però beneficiare della analoga nuova condizione limitata al ripristino dei voucher in agricoltura”.

“Il nostro settore, tra i pochi in crescita in questi anni difficili per la piccola impresa, ed indubbiamente rappresentante principale del vero made in italy -prosegue- pretende maggiore attenzione. Il nostro settore è un patrimonio da difendere anche attraverso l'adozione di uno strumento normativo ad hoc.

“Anche la normativa sulla stagionalità **-conclude Malinverni-** già regolata dai contratti collettivi, può aiutare solo in parte le necessità a volte stringenti ed impellenti di un settore che non può aspettare per il proprio lavoro i mille adempimenti burocratici propri del lavoro subordinato: se creare figli e figliastri non va bene all'economia tanto meno va bene al nostro settore contiguo all'agricoltura”.



Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto

Comunicato stampa

Federazione Alimentazione e relativi Mestieri. Imprese artigiane e dinamica 2017

Imprese registrate al 31 dicembre 2017 - dinamica al netto delle cessazioni d'ufficio

| | | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | VENEZIA | VERONA | VICENZA | VENETO |
|------------------------|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| ALIMENTARI VARI | Registrate | 5 | 52 | 26 | 61 | 35 | 66 | 51 | 296 |
| | Saldo | 1 | -7 | 1 | -9 | -2 | -15 | -3 | -34 |
| | Tasso di sviluppo | 25,0 | -11,9 | 4,0 | -12,9 | -5,4 | -18,5 | -5,6 | -10,3 |
| CASEARI | Registrate | 2 | 8 | 0 | 17 | 2 | 17 | 6 | 52 |
| | Saldo | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| | Tasso di sviluppo | 100,0 | -11,1 | #DIV/0! | 6,3 | 0,0 | 0,0 | -14,3 | 0,0 |
| BIRRIFFICI | Registrate | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 23 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | Tasso di sviluppo | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 20,0 | 100,0 | 50,0 | 66,7 | 35,3 |
| CIOCCOLATIERI | Registrate | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 31 |
| | Saldo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| | Tasso di sviluppo | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| GELATIERI E PASTICCERI | Registrate | 65 | 272 | 66 | 306 | 364 | 246 | 256 | 1.575 |
| | Saldo | -1 | 6 | 4 | -1 | 7 | -8 | -1 | 6 |
| | Tasso di sviluppo | -1,5 | 2,3 | 6,5 | -0,3 | 2,0 | -3,1 | -0,4 | 0,4 |
| LAVORAZIONE CARNI | Registrate | 10 | 45 | 8 | 41 | 27 | 32 | 31 | 194 |
| | Saldo | 2 | -3 | 1 | 3 | 0 | -1 | 2 | 4 |
| | Tasso di sviluppo | 25,0 | -6,3 | 14,3 | 7,9 | 0,0 | -3,0 | 6,9 | 2,1 |
| MOLITORI | Registrate | 6 | 9 | 7 | 20 | 5 | 17 | 18 | 82 |
| | Saldo | 0 | -12 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -23 |
| | Tasso di sviluppo | 0,0 | -57,1 | -22,2 | -13,0 | -28,6 | -5,6 | -14,3 | -21,9 |
| PANIFICATORI | Registrate | 86 | 276 | 100 | 288 | 343 | 245 | 245 | 1.583 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | -9 | -3 | -18 |
| | Tasso di sviluppo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | 0,6 | -3,5 | -1,2 | -1,1 |
| PASTAI | Registrate | 4 | 25 | 7 | 33 | 14 | 40 | 24 | 147 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Tasso di sviluppo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| RISTORAZIONE | Registrate | 54 | 641 | 209 | 409 | 490 | 562 | 464 | 2.829 |
| | Saldo | -1 | 5 | 2 | -6 | 19 | -8 | -3 | 8 |
| | Tasso di sviluppo | -1,8 | 0,8 | 1,0 | -1,4 | 4,0 | -1,4 | -0,6 | 0,3 |
| TOTALE ALIMENTAZIONE | Registrate | 236 | 1.339 | 426 | 1.189 | 1.285 | 1.236 | 1.101 | 6.812 |
| | Saldo | 2 | -11 | 6 | -23 | 25 | -39 | -11 | -51 |
| | Tasso di sviluppo | 0,9 | -0,8 | 1,4 | -1,9 | 2,0 | -3,1 | -1,0 | -0,7 |

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Unioncamere-Infocamere